



# Comune di Ternate

Provincia di Varese

## REGOLAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI

(art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. i.)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 18 giugno 2020

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 - Benefici .....	3
Articolo 4 - Beneficiari .....	4
Articolo 5 - Criteri.....	4
Articolo 6 - Beneficio ordinario.....	5
Articolo 7 - Beneficio straordinario .....	5
Articolo 8 - Erogazione .....	6
Articolo 9 - Benefici eccezionali .....	6
Articolo 10 - Patrocinio .....	7
Articolo 11 - Pubblicazioni .....	7
Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità.....	7

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. i., criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. L'Amministrazione può riconoscere benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, comunque denominati, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, eventi, manifestazioni, iniziative:
  - a. culturali, turistiche, celebrative;
  - b. educative e formative;
  - c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
  - d. socioassistenziali, sociosanitarie;
  - e. di promozione della salute;
  - f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
  - g. a carattere sportivo e ricreativo;
  - h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
  - i. di protezione civile;
  - j. di promozione dello sviluppo economico.

### **Articolo 3 - Benefici**

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
  - a. contributi "economico finanziari", in denaro;
  - b. contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene mobile o immobile.
  - c. contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico.
2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:
  - a. ordinari: somme di denaro riconosciute a sostegno di attività ordinarie o correlate a progetti, eventi, iniziative, manifestazioni ricorrenti di interesse locale;
  - b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciute a sostegno di particolari attività, progetti, eventi, iniziative e manifestazioni a carattere straordinario ritenute di particolare rilievo e di interesse per la comunità ternate;e;
  - c. eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi sociosanitari dell'ente.

#### **Articolo 4 - Beneficiari**

1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, persone ed enti pubblici e privati, comunque denominati, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati senza fine di lucro, nonché società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, eventi manifestazioni, iniziative ordinarie e straordinarie che riguardano, anche indirettamente, la comunità locale.
2. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con l'amministrazione.

#### **Articolo 5 - Criteri**

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, si tiene conto dei criteri generali seguenti:  
A - riguardo ad attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:
  - a) grado di interesse per la collettività locale;
  - b) grado di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
  - c) gratuità o meno delle attività programmate;
  - d) originalità e innovazione nei settori interessati;
  - e) grado di coinvolgimento di realtà associative e/o altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio;
  - f) attività che assolvono anche in parte funzioni proprie del Comune;
  - g) complementarietà rispetto agli obiettivi e programmi dell'Amministrazione Comunale;
  - h) rilevanza pubblica della proposta;
  - i) incidenza di altre forme di finanziamento pubblico e/o privato.  
B - riguardo alle realtà pubbliche e private, comunque denominate, quali associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati senza fine di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:
  - a) numero di persone iscritte;
  - b) quantitativo di attività, eventi e iniziative organizzate negli ultimi anni;
  - c) numero di fruitori potenziali dell'attività proposta;
  - d) grado di consolidamento della realtà nel contesto comunale, come evincibile anche dal numero di anni di attività;
  - e) inquadramento in una rete che coinvolga, in un'ottica sinergica, altre realtà interne ed esterne al territorio comunale;
  - f) prestigio della realtà proponente;
  - g) sede e/o ambito di operatività a livello comunale

#### **Articolo 6 - Beneficio ordinario**

1. Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ufficio competente pubblica un avviso, sul sito dell'Ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. Nell'avviso sono indicati i criteri per la valutazione. A ciascun criterio di

valutazione è attribuito anche un peso ponderale da applicarsi, ai fini del calcolo del punteggio e della formazione della graduatoria di cui al successivo punto 4. e della determinazione del contributo spettante, solo nell'eventualità in cui le risorse stanziare dal Comune siano inferiori alle domande presentate e ammesse. I pesi sono definiti dalla Giunta comunale.

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:
  - a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
  - b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
  - c) un preventivo di spesa (solo per i benefici straordinari);
  - d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 31 maggio dell'anno successivo.
4. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per il successivo esercizio, l'Ufficio competente istruisce le domande e decide quali ammettere alla ripartizione dei contributi sulla base della coerenza generale con i criteri enunciati nell'avviso. Possono essere escluse dalla ripartizione delle risorse le domande che, quantunque coerenti con i citati criteri, afferiscano a iniziative contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Solo se i contributi richiesti da parte dei soggetti beneficiari dovessero eccedere le risorse stanziare, l'Ufficio competente provvederà a redigere apposita graduatoria, con applicazione dei pesi ponderali stabiliti dalla Giunta ed enunciati nell'avviso, definendo la percentuale di contribuzione. Qualora un soggetto beneficiario dovesse rinunciare al progetto finanziato, il contributo a questo spettante verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri beneficiari, fino a coincidenza con il contributo richiesto da parte di costoro.
5. L'Ufficio competente approva l'elenco dei beneficiari e l'eventuale graduatoria, dando atto dell'osservanza del Regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa.
6. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.

#### **Articolo 7 - Beneficio straordinario**

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'Ufficio con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno quindici giorni prima.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo, secondo il modello predisposto dall'Ufficio competente.
3. In osservanza dei criteri di cui all'articolo 5, la Giunta decide se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
4. Qualora il contributo richiesto consista nell'attribuzione a titolo gratuito o

parzialmente gratuito del godimento di un immobile, la Giunta deciderà anche in ordine all'eventuale richiesta di esonero dalla cauzione eventualmente dovuta ai sensi del conferente Regolamento.

5. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

#### **Articolo 8 - Erogazione**

1. Di norma, l'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, può essere disposto il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%. Solo a fronte di motivate necessità in relazione all'attività da realizzare è possibile l'erogazione anticipata del 100% del contributo.
2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato, con eventuale recupero delle maggiori somme già corrisposte. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
3. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in maniera difforme da quanto dichiarato.

#### **Articolo 9 - Benefici eccezionali**

1. I benefici eccezionali sono disciplinati dal Regolamento adottato nell'Ambito Territoriale di Sesto Calende.

#### **Articolo 10 - Patrocinio a titolo gratuito**

1. Il Patrocinio gratuito dell'Ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento, manifestazione o progetto ed è espressione della simbolica adesione dell'Ente. Il Patrocinio consente di far uso dei simboli (es. Logo) dell'Amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione o il progetto.
2. I soggetti interessati ad ottenere il Patrocinio presentano domanda all'Amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa, l'evento, la manifestazione o il progetto da svolgere e allegando l'eventuale materiale per la pubblicizzazione degli stessi.
3. Il Patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco con proprio Decreto, anche su proposta dell'Assessore di competenza.

#### **Articolo 11 - Pubblicazioni**

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet istituzionale.
2. La pubblicazione in *Amministrazione trasparente* costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo Regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari incompatibili in materia di benefici economici di questo ente, nonché l'abrogazione espressa del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 23.06.2014.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in *Amministrazione trasparente* (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s. m. i., nonché nella raccolta dei Regolamenti.